

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI DIFENSORI
DEI CITTADINI NON ABBIENTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
NEI PROCEDIMENTI PENALI

I.

Premessa

Il presente documento si propone di predisporre un prontuario avente ad oggetto la liquidazione dei compensi ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 d.p.r. 115/2002, contenente Testo Unico sulle Spese di Giustizia, di seguito *breviter* T.U.S.G.), nei procedimenti penali (artt. 106bis, 116 e 117 T.U.S.G.) e civili (art. 130 T.U.S.G.).

Atteso che il d.m. 55/2014, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dal d.m. 147/2022, prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, i magistrati e gli avvocati convengono sull'opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, esecutivi del combinato disposto del d.p.r. 115/2002 e del d.m. 55/2014, per rendere effettiva, rapida, agevole e predeterminata la liquidazione, per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque, omogenee e concordate.

Parimenti si conviene sulla opportunità di concordare un procedimento predeterminato e standardizzato in ordine a modalità, contenuti e tempi delle istanze di liquidazione e documentazione allegata.

Pertanto, preso atto che il citato d.m. 147/2022 prevede un aumento delle tariffe del 5%, si ritiene di aggiornare di un importo corrispondente le tabelle allegate al precedente protocollo d'intesa, confermando invece la previgente impostazione con la previsione di diverse ipotesi base, correlate alle varie tipologie processuali, con fattori correttivi da applicarsi nel caso in cui ricorrano situazioni predeterminate nell'ambito di ciascuna ipotesi; tale struttura consente di seguire il sistema a fasi con variabili previsto dal d.m. 55/2014.

Si evidenzia e si tiene conto altresì che il comma 783 dell'articolo unico della L. 208/2015 (legge di stabilità del 2016) ha modificato le tempistiche di presentazione dell'istanza e della conseguente

liquidazione in materia di patrocinio a spese dello Stato, aggiungendo all'art. 83 T.U.S.G. il comma 3bis, secondo cui il decreto di liquidazione deve essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta.

L'adozione del presente protocollo si propone, in definitiva, di realizzare le seguenti finalità:

- 1) la standardizzazione della modulistica in uso;
- 2) la condivisione interna (tra magistrati) ed esterna (avvocati) dei criteri generali adottati nella quantificazione dei compensi in modo da evitare nell'ambito dello stesso Tribunale di Torre Annunziata ipotesi di liquidazioni difformi a fronte di analoghe attività difensive;
- 3) la tempestività nell'adozione del provvedimento di liquidazione;
- 4) la riduzione del numero di opposizioni;
- 5) la standardizzazione e la semplificazione degli adempimenti a carico degli avvocati richiedenti e di quelli di cancelleria connessi al servizio;
- 6) la riduzione dei tempi tecnici che intercorrono dalla emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del beneficiario, anche alla luce di quanto stabilito e chiarito dal Ministero della Giustizia con circolare del 10 gennaio 2018;
- 7) la riduzione delle spese complessive sostenute dall'Amministrazione (copie, notifiche, varie).

Per la realizzazione di tali fini si conviene che è indispensabile che la richiesta di liquidazione sia presentata nel rispetto dei moduli e delle tabelle standardizzate, in modo da consentire al giudice il riscontro della corretta adesione al protocollo e ai suoi parametri di valutazione, rendendo così più agevole e veloce l'emissione del provvedimento di liquidazione.

.....

II.

Regole di protocollo.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Art. 1

I compensi vengono individuati in maniera convenzionale e predeterminata secondo le tabelle allegate al presente protocollo, nelle quali il totale è calcolato già computando le riduzioni di un terzo ex art. 106bis T.U.S.G.

Art. 2

Al valore individuato nelle tabelle saranno aggiunte le maggiorazioni di cui all'articolo 11 che segue.

Art. 3

Al valore risultante dagli importi di cui alle tabelle allegate e alle eventuali maggiorazioni sarà aggiunto il rimborso forfetario spese del 15%.

Art. 4

L'avvocato, in sede di richiesta di liquidazione, dichiara di aderire al protocollo e rinuncia preventivamente all'opposizione al decreto di pagamento, qualora la liquidazione del giudice sia totalmente conforme, per voci e importi, ai valori concordati.

Art. 5

Ove possibile il richiedente l'ammissione al beneficio dichiara espressamente di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni inerenti il patrocinio a spese dello Stato presso l'avvocato difensore.

Art. 6

L'avvocato presenta la richiesta al termine della fase corrispondente all'attività svolta e, per la fase giudiziale, al termine dell'udienza definitiva del giudizio.

La richiesta è presentata mediante la modulistica appositamente predisposta e allegata al presente protocollo.

Art. 7

Le istanze di liquidazione presentate in udienza saranno decise nel corso o all'esito della stessa mediante lettura alle parti al fine di eliminare, ove possibile, gli adempimenti di cancelleria.

L'emissione e la pubblicazione del decreto di pagamento richieste in udienza (nei casi di liquidazione, nei procedimenti penali, del difensore di imputato e parte civile ammessi al patrocinio a spese dello Stato) si avrà per sostitutiva di tutte le comunicazioni e notifiche necessarie prima di procedere alla dichiarazione di esecutività del decreto emesso dal Giudice.

In caso di presentazione dell'istanza fuori udienza, il decreto di liquidazione verrà emesso dal giudice contestualmente al provvedimento definitivo del procedimento ovvero entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 8

Alle istanze di liquidazione sono allegati, se non già depositati agli atti del fascicolo del provvedimento:

- decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per i procedimenti penali;
- attestato del Consiglio dell'Ordine di inserimento dell'avvocato nello speciale elenco ex art. 81 T.U.S.G.

Qualora, per il tempo trascorso dalla iniziale ammissione al beneficio ovvero per altri motivi, il giudice ritenga che i dati forniti in occasione della prima ammissione non siano più attuali e/o tali da giustificare il permanere dell'ammissione al beneficio al momento dell'emissione del decreto, provvederà a controllare la corrispondenza dei dati iniziali ai dati attuali del beneficiario mediante accesso diretto alle banche dati ovvero mediante richiesta di informazioni alle Pubbliche Amministrazioni cui l'ufficio del giudice può accedere.

Art. 9

L'istanza di liquidazione deve contenere la dichiarazione che il difensore non ha già presentato altra analoga istanza in caso di assistenza di più coimputati.

In caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente, l'avvocato difensore fornisce prova, mediante allegazione, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito

professionale (certificato anagrafico aggiornato, atto di costituzione in mora presso la residenza nonché per il detenuto o l'internato o il custodito in casa di cura, anche presso l'istituto di pena o di cura), pignoramento mobiliare negativo o infruttuoso presso la residenza e, per il detenuto internato, anche presso l'istituto di pena o di cura, decreto ingiuntivo, atto di precetto, pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo ove risulti dagli atti del procedimento penale lo svolgimento di un'attività lavorativa.

In tale caso al difensore verrà liquidata la cifra forfettaria di € 362,00 (comprensivo dell'aumento del 15% per spese generali) per i compensi della fase di recupero innanzi al giudice civile, oltre alle spese documentate ed allegate.

Art. 10

In caso di attività professionale effettuata dall'avvocato difensore in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore indica la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che allega in fotocopia.

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile, l'avvocato difensore, se il suo assistito è cittadino italiano, fornisce prova dell'irreperibilità mediante allegazione, non appena disponibile, dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio del proprio assistito (richiesta anche infruttuosa all'ufficio anagrafe di appartenenza e al DAP).

Nel caso in cui l'assistito sia cittadino UE sarà allegata l'ulteriore richiesta infruttuosa esperita presso il consolato di appartenenza.

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile cittadino di Stato non aderente all'UE vanno allegati:

- 1) prova dell'avvenuta espulsione (proveniente dalla Questura) o dell'opposizione dell'imputato al provvedimento di espulsione;
- 2) attestazione di impossidenza patrimoniale trasmessa a mezzo fax o pec dalla sezione consolare dello Stato di appartenenza, salvo che l'interessato, nel caso in cui sia stato applicato un provvedimento in materia di libertà personale, si sia opposto all'informazione prevista ai sensi dell'art. 2 d. lgs.vo. 286/1998;
- 3) alternativamente, le richieste a mezzo fax o pec alla Questura di Napoli e al consolato di appartenenza rimaste inevase dopo 30 giorni.

Art. 11

Nei processi con più assistiti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, difesi dallo stesso avvocato difensore, sarà calcolato un aumento di compenso del 20% fino a un massimo di 10 imputati in più e del 5% per ogni imputato oltre i primi 10 fino a un massimo di 20 ex art. 12 d. m. n. 55/2014.

Art. 12

Con la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa si approvano i modelli uniformi per la presentazione di domanda di ammissione al gratuito patrocinio, per la richiesta di liquidazione del compenso in materia civile e in materia penale, corredati dalla documentazione richiesta dal Tribunale di Torre Annunziata, le tabelle determinative dei compensi in materia civile e in materia penale, tutti allegati al presente protocollo.

Art. 13

Le disposizioni di cui al presente protocollo si applicano alle liquidazioni presentate successivamente alla sua approvazione.

Art. 14

Il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e il Presidente della Camera Penale di Torre Annunziata si impegnano a dare concreta applicazione del protocollo nei processi penali innanzi al Tribunale di Torre Annunziata.

III.

Tabelle di predeterminazione dei compensi.

TABELLA STANDARDIZZATA TRIBUNALE MONOCRATICO

LE SETTE DIVERSE IPOTESI BASE

IPOTESI BASE A/B

(sentenze ex art 129 c.p.p., incidenti di esecuzione di scarso rilievo) (patteggiamenti)

per la fase di studio euro 336;

per la fase decisoria euro 688.

Totale euro 1024 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 683,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE C

(direttissime con convalida, concluse con patteggiamento o rito abbreviato)

per la fase di studio euro 236;

per la fase istruttoria euro 567;

per la fase decisoria euro 709.

Totale euro 1512 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1008,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE D/E (rito abbreviato semplice) (rito abbreviato condizionato)

per la fase di studio euro 341;

per la fase decisoria euro 919.

Totale euro 1260 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 840,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE F (dibattimento ipotesi base- fino a 3 udienze di trattazione)

per la fase di studio euro 236;

per la fase istruttoria euro 567;

per la fase decisoria euro 709.

Totale euro 1512 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1008,00 oltre aumento del 15% ex art.

2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE G (dibattimento ipotesi intermedia-fino a 8 udienze di trattazione)

per la fase di studio euro 236;

per la fase introduttiva euro 283;

per la fase istruttoria euro 567;

per la fase decisoria euro 709.

Totale euro 1795 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1.197,00 oltre aumento del 15% ex art.

2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE I (dibattimento ipotesi complessa – con almeno 8 udienze di trattazione)

per la fase di studio euro 236;

per la fase introduttiva euro 283;

per la fase istruttoria euro 919;

per la fase decisoria euro 1.050.

Totale euro 2488 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1.659 oltre aumento del 15% ex art. 2

D.M. 55/2014

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa dovranno essere applicati dei FATTORI CORRETTIVI in caso di:

- Giudizi in cui l'assistito del richiedente la liquidazione sia detenuto per quella causa: + € 210;
- Giudizi che riguardano reati di competenza del Tribunale Collegiale: + 50%;
- Giudizi con più di cinque capi di imputazione: + 30%;
- Presenza di più assistiti del richiedente: v. criteri di cui all'art. 11 del presente protocollo.

TABELLA STANDARDIZZATA SEZIONE G.I.P./G.U.P.

FASE G.I.P.

LE QUATTRO DIVERSE IPOTESI BASE

IPOTESI BASE 1 (Indagini preliminari senza attività particolari)

per la fase di studio euro 630;

Totale euro 630 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 420,00 oltre aumento del 15% ex art. 2

D.M. 55/2014

IPOTESI BASE 2 (Indagini preliminari con interrogatorio)

per la fase di studio euro 630;

per la fase istruttoria euro 525;

Totale euro 1.155 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 770,00 oltre aumento del 15% ex art. 2

D.M. 55/2014

IPOTESI BASE 3 (udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione)

per la fase di studio euro 630;

per la fase decisoria euro 919.

Totale euro 1.549 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1033,00 oltre aumento del 15% ex art. 2

D.M. 55/2014

IPOTESI BASE 4 (udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione con atto di opposizione del legale p.o. o memorie del difensore dell'imputato)

per la fase di studio euro 630;

per la fase introduttiva euro 378

per la fase decisoria euro 919.

Totale euro 1.927 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1.285,00 oltre aumento del 15% ex art.

2 D.M. 55/2014

FASE G.U.P.

LE SETTE DIVERSE IPOTESI BASE

IPOTESI BASE A (sentenze ex art 129 c.p.p., incidenti di esecuzione di scarso rilievo)

per la fase di studio euro 425;

per la fase decisoria euro 709.

Totale euro 1.134 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 756,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE B (patteggiamenti)

per la fase di studio euro 630; per la fase decisoria euro 698.

Totale euro 1.328 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 885,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE C (convalida di arresto o fermo)

per la fase di studio euro 425;

per la fase decisoria euro 709.

Totale euro 1.134 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 756,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE D (rito abbreviato semplice)

per la fase di studio euro 630; per la fase decisoria euro 919.

Totale euro 1.549 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1033,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE E (rito abbreviato condizionato)

per la fase di studio euro 735;

per la fase istruttoria euro 273;

per la fase decisoria euro 945.

Totale euro 1.953 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1.302,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE F (ipotesi base udienza preliminare)

per la fase di studio euro 425;

per la fase decisoria euro 919.

Totale euro 1.344 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 896,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE G (ipotesi base con fase introduttiva – memorie/costituzione p.c.)

per la fase di studio euro 425;

per la fase introduttiva euro 378;

per la fase decisoria euro 919.

Totale euro 1.722 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1.148,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa dovranno essere applicati dei FATTORI CORRETTIVI in caso di:

- Giudizi in cui l'assistito del richiedente la liquidazione sia detenuto per quella causa: + € 210;
- Reati di competenza del Tribunale Collegiale: + 50%;
- Giudizio con oltre tre imputati: + 25%;
- Giudizio con più di cinque capi di imputazione: + 30%;
- Presenza di più assistiti del richiedente: v. criteri di cui all'art. 11 del presente protocollo;
- Presenza di più controparti processuali (nel caso di presenza di parte/i civile/i): v. criteri di legge (art. 12, co. 2, D.M. 55/14)

**TABELLA STANDARDIZZATA TRIBUNALE RIESAME –
PERSONALE E REALE
LE DUE DIVERSE IPOTESI BASE**

IPOTESI BASE A (giudizi privi di fase introduttiva – motivi non scritti dal difensore)

per la fase di studio euro 294; per la fase decisoria euro 945.

Totale euro 1.239 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 826,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE B (giudizi con fase introduttiva)

per la fase di studio euro 315;

per la fase introduttiva euro 735;

per la fase decisoria euro 945.


Totale euro 1.995 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002: euro 1.330,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa dovranno essere applicati dei **FATTORI CORRETTIVI** in caso di:


- Partecipazione ad ulteriori udienze oltre la prima, ad esclusione di quelle di mero rinvio: + € 210 per ogni ulteriore udienza;
- Giudizi in cui l'assistito del richiedente la liquidazione sia detenuto per quella causa: + € 210;
- Giudizio con oltre tre indagati/imputati: + 25%;
- Giudizio con più di cinque capi di imputazione: + 30%;
- Presenza di più assistiti del richiedente: v. criteri di cui all'art. 11 del presente protocollo;
- Presenza di più controparti processuali: v. criteri di legge (art. 12, c. 2, D.M. 55/14).

Torre Annunziata, 29 novembre 2022.

Il Presidente del Tribunale

Dott. ~~Ernesto~~ Aghina


Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Luisa Liguoro


Il Presidente della Camera Penale

Avv. Renato D'Antonio
